



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2333**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1120 del 27 maggio 2011 in materia di direttive per l'applicazione delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

Il giorno **30 Ottobre 2012** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 14 dello Statuto speciale di autonomia prevede il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, quale strumento che regola l'impiego e il buon regime delle acque. Il Piano è predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Con decreto del Presidente della Provincia 15 febbraio 2006, entrato in vigore l'8 giugno 2006, è stato reso esecutivo il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento (PGUAP).

Nel corso degli anni sono state emanate numerose disposizioni attuative del PGUAP, che ora sono raccolte in modo organico nell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1120 del 27 maggio 2011, concernente "Nuove disposizioni organizzative per l'attuazione degli art.li 16 e 17 delle Norme di attuazione del PGUAP mediante modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 627 di data 26 marzo 2010 con oggetto: "Misure di semplificazione a modificazione e integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 30 maggio 2008 (Direttive per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 con oggetto: "Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche)").

In merito alla questione del raccordo fra la disciplina recata dal PGUAP e quella della Carta di sintesi geologica prevista dal Piano urbanistico provinciale del 1987, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la Variante 2000 approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, ha previsto la nuova Carta di sintesi della pericolosità che ha la funzione di ricomprende in un unico strumento normativo la disciplina previgente, anche ai sensi dell'articolo 14 della nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, il quale, al comma 5, stabilisce che la disciplina della carta di sintesi della pericolosità soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV delle norme di attuazione del PGUAP e che le disposizioni del piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità. L'articolo 149 della legge urbanistica provinciale, recante norme transitorie di applicazione della legge medesima, al comma 4 bis, ha previsto che fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità le condizioni previste per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità di cui all'articolo 2, comma 5, delle norme di attuazione del PUP 1987 si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), delle norme di attuazione del PGUAP.

Ciò premesso, attesa la necessità di provvedere ad alcune ulteriori modifiche alla deliberazione n. 1120 del 2011 per semplificare le procedure autorizzative degli interventi da realizzare nelle aree soggette alla disciplina del PGUAP, si coglie altresì l'occasione per rafforzare, in attesa dell'approvazione della nuova Carta di sintesi della pericolosità, il raccordo necessario fra le disposizioni attuative del PGUAP e quelle relative alla Carta di sintesi geologica. In particolare all'allegato parte

integrante della predetta deliberazione n. 1120 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il punto 7 è sostituito dal seguente:

“7. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle disposizioni provinciali in materia di urbanistica, e le opere interne che non modificano la destinazione d’uso e non comportano l’aumento delle unità immobiliari non richiedono l’autorizzazione, salvo i casi di interventi di sostituzione di parti strutturali portanti degli immobili. Sono inoltre esclusi dall’applicazione degli articoli 16, 17 e 32 delle norme di attuazione del PGUAP i seguenti interventi:

- a) esecuzione di recinzioni, parapetti, steccati;
- b) ricostruzione e risanamento di muri di sostegno con altezza massima di 2,00 m;
- c) costruzione di muri di altezza massima di 1 m fuori terra;
- d) posa in opera di segnaletica verticale;
- e) esecuzione di scavi per la messa in opera di reti di impianti tecnologici;
- f) realizzazione di linee elettriche di bassa tensione fino a 30.000V e allacciamenti di servizi all’utenza;
- g) consolidamento di rampe e scarpate e sistemazione del piano viabile, compresa la regimazione delle acque mediante cunette e drenaggi, utilizzando limitati movimenti terra (fino ad un massimo di m 1,00 in più o meno del livello del terreno esistente), escluse le bonifiche agrarie rilevanti ai fini urbanistici;
- h) costruzione di strade che comportano limitati movimenti di terra (si veda punto precedente) e realizzazione di muri entro 1 m di altezza fuori terra;
- i) realizzazione di interventi nelle pertinenze di edifici esistenti con destinazione residenziale connessi alla gestione del bene stesso, che prevedano scavi e riporti fino al massimo di 1 metro, deposito di materiali, posa e realizzazioni di manufatti accessori (ad esempio: attrezzature mobili tettoie, legnaie, ascensori esterni, ecc...);
- j) interventi richiesti per l’adeguamento tecnologico e funzionale dei servizi e pertinenze dei rifugi alpini ed escursionistici esistenti alla data di entrata in vigore del PGUAP, purché non siano previsti aumenti di ricettività e a condizione che la relazione tecnica attesti che gli interventi non comportano un significativo aumento dell’esposizione al rischio;
- k) esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle disposizioni provinciali in materia di urbanistica, e di opere interne, fatto salvo quanto già disposto per l’art. 16 al punto 7 della deliberazione n. 1378 del 30 maggio 2008, sopra citata;
- l) realizzazione di interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 99, comma 1, lettere c) e d), della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, sempre che non venga modificata la destinazione d’uso, non sia previsto l’aumento delle unità immobiliari (limitatamente all’articolo 16) e non si preveda la sostituzione di parti strutturali portanti degli immobili che abbiano attinenza con il rischio presente;
- m) realizzazione e sostituzione di impianti tecnologici in edifici esistenti;

- n) realizzazione di interventi di coibentazione degli edifici esistenti e installazione di impianti e dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o la riduzione dei consumi energetici;
- o) esecuzione di opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
- p) realizzazione di nuove stazioni di rilevazione scientifica quali ad esempio quelle idro-metereologiche, sismiche di monitoraggio ambientale, osservatori astronomici a carattere amatoriale ecc..;
- q) posa di piccoli serbatoi, cisterne, vasche e bombole del gas e affini, anche interrati;
- r) realizzazione o posa in opera di elementi di arredo, compresi piccoli manufatti ed ogni altro intervento di finitura in contesti già esistenti;
- s) ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 32, gli interventi che comportano una nuova occupazione di volume inferiore o uguale a metri cubi 100
- t) le varianti agli interventi già autorizzati ai sensi degli articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP che non comportino significative variazioni rispetto alla valutazione del rischio: tale circostanza deve essere attestata da un tecnico abilitato;
- u) posa in opera di manufatti tecnologici destinati a servizi igienici chimici.”;

Spetta in ogni caso alla specifica relazione tecnica da allegarsi ai progetti degli interventi sopra elencati, dimostrare l' idoneità degli interventi, in ragione delle diverse tipologie di pericolo, al fine di ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni.

2) il punto 8 è sostituito dal seguente:

“8. Gli aumenti di volume ai quali si riferisce la lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 è quello fuori terra e precisamente emergente dal livello naturale del terreno o dal piano di spiccato risultante nel titolo edilizio dell'edificio esistente. Non sono considerati a questi fini i volumi tecnici, intesi come quelli strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici - quali quelli relativi a scale e ascensori al di sopra del tetto, agli impianti idrico, termico, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc. - che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio. Sono altresì volumi tecnici le cabine elettriche, le cabine di pompaggio di acquedotti o impianti fognari, quelle di decompressione di gasdotti, quelle degli impianti di depurazione delle acque di scarico e degli aeriformi in emissione anche degli stabilimenti industriali, i silos e in genere tutte le strutture simili necessarie al funzionamento delle reti tecnologiche o dei pubblici servizi. Sono volumi tecnici gli abbaini di larghezza netta interna non superiore a m 1,20 che non sovrastino la linea del colmo e siano coerenti con le aperture del relativo prospetto.

Spetta in ogni caso allo studio di compatibilità o alla specifica relazione tecnica da allegare al progetto degli interventi già ricompresi al punto 7, dimostrare l' idoneità degli interventi, in ragione delle diverse tipologie di pericolo, al fine di ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni.

Inoltre ai fini dell'applicazione della presente direttiva, non si considerano come aumento di volume i cambi di destinazione d'uso all'interno del volume dell'edificio esistente fermo restando quanto disposto nel successivo punto.”;

3) dopo il punto 9 bis, sono introdotti i seguenti:

“9 ter. Fino all'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità, le direttive applicative di cui ai numeri da 5 a 9 bis si osservano anche con riferimento agli interventi soggetti alla disciplina della Carta di sintesi geologica ai sensi dell'articolo 2 delle norme di attuazione del PUP 1987, come modificato con la Variante 2000.

9 quater. Ai sensi dell'articolo 149, comma 4 quater, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, le condizioni previste per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità di cui all'articolo 2, comma 5, delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale del 1987, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la Variante 2000, approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), del PGUAP; a tal fine i predetti interventi sono soggetti ad autorizzazione della Provincia, anche nel caso ricadano nella fattispecie dell'articolo 17, comma 1, lettera a).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, con il quale è stato reso esecutivo il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1120 del 27 maggio 2011 concernente “Nuove disposizioni organizzative per l'attuazione degli art.li 16 e 17 delle Norme di attuazione del PGUAP mediante modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 627 di data 26 marzo 2010 con oggetto: " Misure di semplificazione a modificazione e integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 30 maggio 2008 (Direttive per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 con oggetto: "Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche")"

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modificazioni indicate nella premessa medesima all'allegato parte integrante alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1120 del 27 maggio 2011, concernente "Nuove disposizioni organizzative per l'attuazione degli art.li 16 e 17 delle Norme di attuazione del PGUAP mediante modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 627 di data 26 marzo 2010 con oggetto: "Misure di semplificazione a modificazione e integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 30 maggio 2008 (Direttive per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 con oggetto: "Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche")" ;
- 2) di approvare l'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della medesima, riportante il testo coordinato dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1120 del 27 maggio 2011 con le modifiche disposte da questo provvedimento evidenziate in grassetto;
- 3) di incaricare la struttura provinciale competente in materia di programmazione di protezione civile di dare ampia informazione ai cittadini e agli enti interessati, utilizzando i più opportuni strumenti di comunicazione, di quanto sopra deliberato.

PGM

VC